

REGOLAMENTO

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

I.C.I.

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale
n. 143 in data 18.12.1999**

**Modificato con delibera del Consiglio Comunale
n. 5 in data 28.01.2000
n. 5 in data 19.02.2003
n. 21 in data 18.03.2005
n. 54 in data 28.09.2005
n. 31 in data 30.03.2007
n. 24 in data 24.03.2009**

SOMMARIO

Capo I

- Art. 1: Ambito di Applicazione*
- Art. 2: Estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali*
- Art. 3: Estensione delle agevolazioni previste per le abitazioni principali*
- Art. 3bis: Maggiore detrazione*
- Art. 4: Fabbricati fatiscenti o inabitabili*
- Art. 5: Modalità di versamento*
- Art. 6: Razionalizzazione del procedimento di accertamento*
- Art. 7: Accertamento con adesione*
- Art. 8: Gestione e riscossione*
- Art. 9: Differimento di termini e versamenti rateali dell'imposta*
- Art. 10: Incentivi per il personale addetto*
- Art. 11: Misura degli interessi*
- Art. 12: Limite minimo per l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento*
- Art. 13: Agevolazione ai sensi della Legge 431/98*
- Art. 13bis: Aree Fabbricabili*

Capo II

Accertamento con adesione

- Art. 14: Ambito di applicazione*
- Art. 15: Soggetti Ammessi*
- Art. 16: Effetti dell'adesione*
- Art. 17: Competenza degli uffici*
- Art. 18: Avvio del procedimento ad iniziativa dell'ufficio*
- Art. 19: Avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente*
- Art. 20: Risposta dell'ufficio*
- Art. 21: Contraddittorio*
- Art. 22: Formalizzazione dell'accordo*
- Art. 23: Adempimenti successivi*
- Art. 24: Perfezionamento della definizione*
- Art. 25: Entrata in vigore*

CAPO I°

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 dei D. Lgs. 15 dicembre 1997. N. 446, disciplina l'Imposta Comunale sugli Immobili - I.C.I. - di cui al D. Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2

Estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali

1. Ai sensi dell'art. 59 - primo comma - lettera d) del D.Lgs. 446/97, agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili (aliquota ridotta, detrazione, ecc.), si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione

2. Per i fini di cui al primo comma, si intende per pertinenza i garage, i box o posti auto, le soffitte, le cantine, di cui alle categorie catastali:

C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse)

C/2 (magazzini e locali di deposito)

C/7 (tettoie chiuse o aperte),

ubiccate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale e purché siano poste sulla stessa particella catastale dell'abitazione principale o su quelle confinanti o adiacenti.

3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel D.Lgs. 504/92 (e successive modifiche), ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri stabiliti nello stesso decreto legislativo. Resta altresì fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma uno nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non abbia trovato capienza in sede di imposizione sull'abitazione principale.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

Art. 3

Estensione delle agevolazioni previste per le abitazioni principali

1. Ai sensi dell'art. 59 - primo comma - lettera e) del D.Lgs. 446/97, in aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa, esclusivamente ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta,

sono considerate equiparate all'abitazione principale come intesa dall'art. 8 - comma 2 - del D.Lgs. 504/92:

- A) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano disabile che acquisisce residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- B) l'unità immobiliare, comprese le pertinenze di cui all'art. 2, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (genitori e figli) e in linea collaterale sino al secondo grado (fratelli e sorelle)

2. Il soggetto interessato è tenuto a presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi di legge con l'attestazione delle condizioni richieste per la fruizione dell'agevolazione e l'indicazione del mese di inizio dell'agevolazione stessa.

La dichiarazione va presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui l'agevolazione di cui sopra ha decorrenza.

3. In caso di cessazione delle condizioni che hanno determinato l'agevolazione, il contribuente deve presentare apposita denuncia entro gli stessi termini e con le modalità previste dal comma due.

Art. 3 bis Maggiore detrazione

1. Ai sensi dell'art. 8 – comma 3 – del D.Lgs. 504/92, il Comune con propria deliberazione può aumentare, entro i limiti previsti dalla normativa vigente, la detrazione per l'abitazione principale a favore dei soggetti passivi d'imposta, qualora nel nucleo familiare (inteso anagraficamente come risulta nello stato famiglia) vi sia la presenza, al 1° gennaio dell'anno di imposta, di :

- a) soggetti minorenni invalidi civili ai sensi della L. 118 del 30/03/1971
- b) soggetti maggiorenni invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 74% ai sensi della L. 118 del 30/03/1971
- c) soggetti diversamente abili in condizioni di particolare gravità, ai sensi della Legge 5.2.1992 n. 104

2. Il riconoscimento del beneficio della maggiorazione della detrazione è subordinato alla condizione che il soggetto passivo di imposta non possieda immobili rilevanti ai fini ICI oltre all'abitazione principale e sue pertinenze

3. Il contribuente interessato è tenuto a presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi di legge con l'attestazione delle condizioni richieste per la fruizione dell'agevolazione e l'indicazione del mese di inizio dell'agevolazione stessa su appositi modelli predisposti dal Servizio Tributi.

La dichiarazione va presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui l'agevolazione di cui sopra ha decorrenza.

4. In caso di cessazione delle condizioni che hanno determinato l'agevolazione, il contribuente deve presentare apposita denuncia entro gli stessi termini e con le modalità previste dal comma tre.

Note: in vigore dal 01/01/2007 Delibera del C.C. n. 31 in data 30.03.2007

Art. 4 Fabbricati fatiscenti o inabitabili

1. Ai sensi dell'art. 59 - primo comma - lettera h), del D.Lgs. 446/97, si dispone che le caratteristiche di fatiscenza, inagibilità o inabitabilità sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, oggetto di imposta ai fini della fruizione della riduzione di cui al primo comma dell'art. 8, del D.Lgs. 504/92, come sostituto dell'art. 3, comma 55, della L. 662/96, in base alle vigenti

norme edilizie del Comune sono identificate nelle fattispecie riportate di seguito, ove le stesse possono costituire situazione di pericolo per la salute e l'incolumità fisica delle persone:

- A) stato di conservazione delle strutture verticali, in particolare la presenza di lesioni in parete, d'angolo, nelle fondazioni o diffuse, che possano costituire pericolo a cose o persone con rischi di crollo;
- B) stato di conservazione delle strutture orizzontali, come i solai, gli archi, le volte, le tamponature, i tramezzi
- C) stato di conservazione della copertura
- D) stato di conservazione delle scale
- E) disposizioni previste dall'art. 3.1.13 - Titolo III - del vigente Regolamento locale di igiene
- F) in ogni caso in cui sussista una oggettiva situazione di pericolo alla salute o alla incolumità fisica delle persone non dipendente dalla volontà del soggetto passivo

2. Il contribuente, ai fini dell'ottenimento della riduzione di cui al comma primo, è tenuto a presentare apposita dichiarazione in base alle facoltà sottoriportate:

- A) dichiarazione di inabitabilità o inagibilità con allegata perizia rilasciata dall'Ufficio Tecnico comunale, su richiesta del soggetto passivo d'imposta, con oneri a proprio carico. L'Ufficio Tecnico effettua la perizia entro trenta giorni dalla richiesta
- B) dichiarazione di inabitabilità o inagibilità con allegata perizia rilasciata da Tecnico abilitato
- C) dichiarazione di inabitabilità o inagibilità con apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'ex art. 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15

Il Comune si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni di cui ai punti B) e C), mediante il proprio Ufficio Tecnico, entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse.

3. La riduzione dell'imposta ha decorrenza dalla data dalla data di presentazione della dichiarazione di inagibilità o inabilità di cui al comma due.

4. I contribuenti devono comunicare all'Ente il venir meno dei requisiti validi per la concessione della riduzione entro 30 giorni dal loro verificarsi.

Art. 5 Modalità di versamento

1. Ai sensi dell'art. 59 - primo comma - lettera i) - del D. Lgs. 446/97, i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purché l'imposta relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento. Pertanto laddove il versamento sia unitariamente eseguito lo si assume come se fosse suddiviso in tanti versamenti effettuati da ciascun contitolare proporzionalmente alla propria quota di possesso. Con la conseguenza che eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggior imposta od alla irrogazione di sanzioni, continuano ad essere emessi nei confronti di ciascun titolare per la sua quota di possesso.

2. Si considerano inoltre validi e, pertanto, non sanzionabili i versamenti effettuati a Concessionario competente per territorio e da questo accreditati ad altro Comune.

3. Non si fa luogo al versamento se l'imposta da versare è non superiore a 5,00 euro; se l'importo è superiore, il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare dell'imposta dovuta.

Art. 6
Razionalizzazione del procedimento di accertamento

1. Ai sensi dell'art. 59 - primo comma - lettera l) - punto 2) - del D. Lgs. 446/97 è facoltà della Giunta Comunale individuare, sulla base di criteri selettivi informati a principi di equità ed efficienza, gruppi omogenei di contribuenti o di immobili da sottoporre a controllo; con lo stesso provvedimento la Giunta Comunale fissa le priorità di tale attività di controllo, compatibilmente con le risorse attribuite agli uffici che devono essere specificamente richiamate nello stesso atto.

Art. 7
Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 59 - primo comma - lettera m) del D.Lgs. 446/97, è introdotto nell'ambito del territorio comunale l'istituto dell'Accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri dal D.Lgs. 19 giugno 1997, 218, e successive modificazioni, disciplinato dal Capo II° del presente Regolamento.

Art. 8
Gestione e riscossione

1. Avvalendosi delle facoltà concesse dall'art. 36 della Legge 23.12.2000, n. 388, i versamenti I.C.I. potranno essere effettuati, in aggiunta alle modalità espressamente previste dalla legge, anche tramite versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune od anche mediante versamento diretto al Tesoriere stesso.

2. Il bollettino utilizzabile per tutti i versamenti è conforme al modello previsto dalla circolare del Ministero delle Finanze 29 aprile 1999, n. 96/E, riprodotto in misura ridotta nell'allegato A) al presente regolamento.

3. Si considerano come validamente eseguiti i versamenti effettuati sul conto corrente postale del concessionario della riscossione o presso i suoi sportelli, anziché direttamente al comune.

Art. 9
Differimento di termini e versamenti rateali dell'imposta

1. Ai sensi dell'art. 59 - primo comma - lettera o) - del D.Lgs. 446/97, la Giunta Comunale, nel caso si verifichino le condizioni sottoriportate, può stabilire con proprio provvedimento motivato:

- A) il differimento del pagamento di una rata I.C.I. in scadenza, nel caso di immobili colpiti da calamità naturali di grave entità
- B) il differimento di una rata I.C.I. in scadenza nel caso di gravi e comprovate situazioni di disagio economico attestate dai Servizi Sociali del Comune previa richiesta documentata da parte del contribuente.

2. Nel caso previsto al primo comma - lettera A) - il Sindaco può stabilire, con proprio provvedimento motivato, riduzioni, fino alla totale esenzione dall'imposta.

Art. 10
Incentivi per il personale addetto

1. Ai sensi del comma 1 - lettera p) dell'art. 59 del D.Lgs. 446/97, al potenziamento dell'Ufficio Tributi comunale per la gestione dell'I.C.I. è destinata annualmente una somma pari a 7,5 punti percentuali del maggior gettito derivante dalle somme accertate a titolo di attività di liquidazione e di accertamento dell'imposta e non impugnate, fino al passaggio in giudicato della sentenza.

Art. 11
Misura degli interessi

1. La misura degli interessi per i provvedimenti di accertamento e rimborso è fissata al tasso di interesse legale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili e per i rimborsi a decorrere dalla data di eseguito versamento.

Art. 12
Limite minimo per l'emissione di avvisi di liquidazione ed accertamento

1. Ai sensi dell'art. 17 - comma 88 - della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, non si fa luogo alla liquidazione, all'accertamento e all'iscrizione a ruolo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, per ciascun provvedimento, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, non superi l'importo complessivo di L. 20.000.= (ventimila). Per i periodi d'imposta sino al 31 dicembre 1997, ai sensi del D.P.R. 16 aprile 1999, n. 129 il limite di cui sopra è stabilito in L. 32.000.= (trentaduemila)

2. Se l'importo del credito supera il limite previsto nel primo comma, si fa luogo all'emissione del provvedimento per l'intero ammontare.

3. Per quanto attiene ai provvedimenti di rimborso, non si provvede all'emissione degli atti relativi qualora l'importo complessivo degli stessi non superi, per ciascun provvedimento, l'importo complessivo di L. 20.000.= (ventimila). Per i periodi d'imposta sino al 31 dicembre 1997, ai sensi del D.P.R. 16 aprile 1999, n. 129 il limite di cui sopra è stabilito in L. 32.000.= (trentaduemila)

4. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento dell'imposta.

Art. 13
Agevolazioni ai sensi della Legge 431/1998

1. Per l'ottenimento delle agevolazioni previste dall'art. 2 - comma 4 - della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 i proprietari che stipulano contratti di locazione in ossequio dei contratti tipo definiti in sede locale, sono tenuti a trasmettere all'Ufficio Tributi, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'ex art. 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 con l'indicazione degli estremi di registrazione del contratto di locazione e degli identificativi dell'immobile concesso in locazione

2. L'applicazione dell'agevolazione ha decorrenza dalla data dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al primo comma.

3. I contribuenti devono comunicare all'Ente il venir meno dei requisiti validi per la concessione della riduzione entro 30 giorni dal loro verificarsi.

Art. 13 bis
Aree Fabbricabili

1. Ai sensi dell'art. 59 – primo comma lettera g) - del D.Lgs 446/97, allo scopo di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, la Giunta Comunale determina i valori di riferimento delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno d'imposizione, come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs 504/92 e s.m.i. , non si fa luogo ad accertamento del loro maggior valore, nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti ai sensi del precedente comma 1).

3. Qualora l'imposta sia versata sulla base di valori superiori a quelli predeterminati, non si dà luogo ad alcun rimborso per la differenza d'imposta.

4. I valori di cui al comma 1) vengono elaborati e proposti dal Responsabile del Settore Tecnico avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, alla presenza di eventuali vincoli urbanistici e all'andamento del mercato immobiliare.

5. La Giunta Comunale determina i valori di riferimento provvedendo periodicamente, all'eventuale loro modifica in relazione alle variazioni dei parametri di riferimento

Note: in vigore dal 01/01/2005 Delibera del C.C. n. 21 del 18.03.2005, modificato con delibera del C.C. n. 54 del 28.09.2005

CAPO II°

Art. 14 Ambito di applicazione

1. Il presente capo, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 disciplina l'istituto dell'accertamento sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs 19 giugno 1997, n. 218.

2. L'istituto si applica nei casi in cui la determinazione della base imponibile dell'imposta non si fonda su dati certi, in base al giudizio del soggetto preposto alla definizione.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alla disciplina prevista nel succitato D.Lgs 218/97 in quanto applicabile

Art. 15 Soggetti ammessi

1. Tutti i contribuenti, senza limitazione di sorta, quali persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti commerciali e non commerciali, possono definire la propria posizione tributaria tramite l'istituto dell'accertamento con adesione. La definizione può riguardare qualsiasi aspetto dell'accertamento.

Art. 16 Effetti dell'adesione

1. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

2. La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice, entro i termini previsti dalle leggi e regolamenti in vigore, nel caso in cui sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi, in base ai quali è possibile accertare un maggior valore superiore del quindici per cento del valore definito.

3. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni commesse nel periodo d'imposta, si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto della legge, ad eccezione di quelle concernenti la mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall'ufficio.

4. A seguito della definizione prevista al comma 3 dell'art. 22 le sanzioni per le violazioni commesse nel periodo d'imposta, si applicano nella misura di un ottavo del minimo previsto dalla legge.

Note: Modifica in vigore dal 01/01/2009 Delibera del C.C. n. 24 del 24/03/2009

Art. 17 Competenza degli uffici

1. Competente alla definizione è il Responsabile del Tributo, o suo delegato, insieme al Responsabile del Settore Tecnico, o suo delegato, o Tecnico esterno appositamente incaricato.

2. La definizione delle pratiche avviene sotto il controllo del Segretario.

Art. 18 Avvio del procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure notifica ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 29 Settembre 1973, n. 600, invia al contribuente un invito a comparire, nel quale sono indicati:

- a) L'oggetto dell'accertamento
- b) La base imponibile
- c) La motivazione dell'accertamento
- d) I periodi d'imposta suscettibili di accertamento
- e) Il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
- f) Maggiori imposte, detrazioni, contributi, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui all'art. 23.
- g) Motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, detrazioni e contributi.

3. Il contribuente potrà accettare l'invito, rifiutarlo od anche non rispondere senza che questo comporti alcuna sanzione

Note: Modifica in vigore dal 01/01/2009 Delibera del C.C. n. 24 del 24/03/2009

Art. 19

Avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente può avviare il procedimento con la presentazione di apposita istanza in carta libera presentata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata direttamente all'ufficio protocollo del comune.

2. L'istanza può essere presentata nei seguenti casi:

- a) Accessi, ispezioni, verifiche in corso o già terminate, ma in assenza di atti di imposizione notificati;
- b) In presenza di atti di imposizione notificati (avviso di accertamento o di rettifica), non preceduti dall'avvio del procedimento ad iniziativa d'ufficio di cui all'art. 18, per i quali è ancora pendente il termine di impugnazione davanti alla Commissione Tributaria Provinciale.

3. L'iniziativa del contribuente è esclusa qualora l'ufficio lo abbia in precedenza già invitato a concordare con successivo esito negativo.

4. La presentazione dell'istanza di cui al punto b), determina la sospensione per un periodo di 90 giorni dei termini per l'impugnazione dell'atto di imposizione e per il pagamento dell'imposta decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.

5. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza.

Art. 20

Risposta dell'ufficio

1. Nel caso di istanza del contribuente, l'ufficio, entro venti giorni dalla ricezione dell'istanza, formula, anche tramite fax, l'invito al contribuente a comparire per una possibile adesione al proprio accertamento.

Art. 21

Contraddittorio

1. La definizione dell'accertamento con adesione potrà avvenire, in sede di contraddittorio, tra il contribuente o suo procuratore generale o speciale ed il Responsabile del Tributo.

2. Per ogni incontro verrà redatto un verbale da cui dovranno risultare le motivazioni addotte, la documentazione prodotta dal contribuente e l'eventuale mancato accordo.

Art. 22
Formalizzazione dell'accordo

1. Nell'ipotesi in cui il contribuente e l'ufficio pervengano ad un accordo si procede alla redazione dell'atto di adesione, in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore generale o speciale e dai funzionari comunali di cui all'art. 17.

2. l'atto di adesione dovrà contenere:

- a) l'indicazione degli elementi e della motivazione su cui si fonda la definizione;
- b) la liquidazione delle maggiori imposte dovute per effetto della definizione, con relativi interessi e sanzioni.

3. Il contribuente può, in alternativa a quanto previsto ai commi precedenti, prestare adesione ai contenuti dell'invito di cui all'art. 18 mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Alla comunicazione di adesione deve essere unita la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima o unica rata.

Note:Modifica in vigore dal 01/01/2009 Delibera del C.C. n. 24 del 24/03/2009

Art. 23
Adempimenti successivi

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito, salvo quanto previsto nel comma 3 dell'art. 22, entro venti giorni dalla redazione dell'atto di adesione, mediante versamento, con bollettino conforme al modello ministeriale, con le modalità previste dall'art. 8 del presente regolamento.

2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine di cui al comma uno. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di sottoscrizione dell'atto di adesione al termine di ogni trimestre, oltre ad eventuale presentazione di idonea garanzia.

3. Entro dieci giorni dall'effettuazione di ogni versamento unico o rateale, il contribuente fa pervenire all'Ufficio Tributi la quietanza dell'avvenuto pagamento.

Note:Modifica in vigore dal 01/01/2009 Delibera del C.C. n. 24 del 24/03/2009

Art. 24
Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento dell'intero importo con le modalità previste dall'art.23.

2. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di cui all'art. 19-comma 2 - lettera b) perde efficacia.

Art. 25
Entrata in vigore

1. Le norme di cui al presente regolamento si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo d'imposta, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto dal 1°g ennaio 2000.

